



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 153

Uscita delle merci dal deposito

Alle merci immesse nei depositi doganali puo' essere data, in tutto od in parte, qualsiasi destinazione doganale. Per ritirare le merci dal deposito deve essere presentata, nelle forme prescritte, la dichiarazione, secondo la destinazione doganale che s'intende dare ad esse. Qualora si voglia rispeditarle all'estero, si osservano le disposizioni relative all'uscita delle merci in transito. Se le merci sono spedite ad altra dogana, e' rilasciata la bolletta di cauzione o il lasciapassare di merci estere a norma dello articolo 141.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	IV — Le destinazioni doganali
Capo	IV — Deposito doganale
Sezione	Prima — Disposizioni generali sul deposito doganale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-153-uscita-delle-merci-dal-deposito/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it